



GIUNTA REGIONALE

**Indirizzi
per l'utilizzo della modalità FAD/E-learning
nei percorsi formativi autorizzati**

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le presenti linee di indirizzo definiscono le modalità di realizzazione dell'offerta formativa attraverso il ricorso a tecnologie FAD/e-learning.

Esse si applicano:

- a percorsi formativi completi o a singole unità di competenza autorizzati con specifico provvedimento dirigenziale, inclusi nel vigente Repertorio regionale degli standard di percorso formativo;
- ai percorsi formativi o alle professioni regolamentate da appositi Accordi in Conferenza Stato/ Regioni o in Conferenza delle Regioni/Province Autonome, solo limitatamente agli eventuali aspetti non considerati.

Art. 2 – Definizioni

1. Per **Formazione a Distanza (FAD)** si intende una attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale e talvolta temporale tra docenti e discenti, realizzata mediante l'utilizzo sistematico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento ad Internet e di modalità di monitoraggio dell'utilizzo da parte dei discenti.

2. Per **E-learning o apprendimento online** si intende una specifica ed "evoluita" forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona. Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio qualitativo e quantitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all'apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. "aule virtuali telematiche", "webinar"), o semistrutturati (forum tematici, chat di assistenza).

Art. 3 – Modalità applicative

1. Gli Organismi di Formazione accreditati in Regione Abruzzo ed autorizzati all'erogazione dei percorsi formativi compresi nel Repertorio regionale degli standard sono tenuti al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute per ciascuno percorso, in particolare per quanto concerne l'articolazione, la propedeuticità e le durate dei percorsi stessi.

L'erogazione dei predetti percorsi formativi mediante il ricorso a tecnologie FAD/e-learning è consentita alla ricorrenza obbligatoria dei seguenti requisiti:

- presenza delle caratteristiche essenziali dei sistemi di erogazione didattica a distanza, di cui al successivo art. 4;
- coerenza dell'erogazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche e didattiche del corso, di cui al successivo art. 5.

Art. 4 – Presenza delle caratteristiche essenziali dei sistemi di erogazione didattica a distanza

1. L'OdF è tenuto a comunicare al competente Servizio della Regione Abruzzo, in sede di avvio del percorso formativo, i seguenti elementi informativi minimi:

- a) caratteristiche della piattaforma di erogazione a distanza della formazione e dei media utilizzati;
- b) modalità con cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza, con indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte dell'Ufficio regionale responsabile dei controlli;
- c) modalità di valutazione dell'apprendimento a distanza;
- d) modalità di monitoraggio e tracciabilità dell'accesso alla piattaforma e delle attività individualmente svolte dai partecipanti, mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dalla piattaforma di erogazione;
- e) qualora ricorra, modalità di supporto dei partecipanti attraverso tutorship, con indicazione di calendario, luoghi ed orari di svolgimento dell'attività didattica in presenza dei tutor multimediali.

2. La mancata obbligatoria comunicazione di una o più delle informazioni di cui al precedente punto 1. determina il mancato riconoscimento delle ore svolte in FAD/e-learning.

Art. 5 – Coerenza dell'erogazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche ed didattiche del corso

1. L'OdF è tenuto a comunicare al competente Servizio della Regione Abruzzo, in sede di avvio, le Unità di Competenza/Unità di risultato di apprendimento dei percorsi compresi nel Repertorio regionale degli standard interessati dall'erogazione di FAD/E-learning, con indicazione dei contenuti e della relativa durata oraria, compilando il relativo format "Calendario attività".
2. Le attività di FAD/E-learning devono essere svolte in modo che:
 - siano riferite alle specifiche Unità di competenza/Unità di risultato di apprendimento per cui esse sono previste in relazione allo standard minimo di percorso formativo considerato;
 - siano contenute entro la durata oraria massima prevista in relazione all'Unità di Competenza/Unità di risultato di apprendimento considerata;
 - siano erogate per almeno l'80% della loro durata in modalità sincrona e per il 20% in modalità asincrona;
 - per i corsi in modalità asincrona sia garantito il tracciamento dell'erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici report o evidenze di fruizione degli allievi;
 - per i corsi in modalità sincrona, alternativamente:
 - o la piattaforma tecnologica assicuri l'autenticazione e il tracciamento della presenzadi docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report;
 - ovvero
 - o i corsi siano ispezionabili da remoto e si renda disponibile il registro delle presenzeon-line.
3. Il mancato svolgimento delle attività di FAD/E-learning secondo le prescrizioni di cui al precedente punto 2. comporta il mancato riconoscimento delle ore stesse o eventualmente solo per quelle eccedenti la durata massima prevista per ciascuna Unità di Competenza/Unità di Risultato di Apprendimento dal relativo standard formativo.

Art. 6 – Avvio percorso formativo autorizzato

1. Ciascun Organismo di Formazione è tenuto a fornire comunicazione dell'avvio dei percorsi formativi autorizzati compresi nel Repertorio regionale dei profili mediante compilazione del modello "A", completo dei relati allegati, e conseguente trasmissione a mezzo PEC ai seguenti indirizzi dpg025@pec.regione.abruzzo.it e dpg024@pec.regione.abruzzo.it.
2. Non sono ammesse modalità di invio differenti rispetto a quella indicata al precedente comma 1.
3. Le istanze pervenute saranno acquisite agli atti e, qualora necessario, verrà attivato dal competente Servizio il soccorso istruttorio volto alla regolarizzazione delle sole carenze di elementi formali della comunicazione.
4. I registri e/o report automatici prodotti dalla piattaforma FAD/E-Learning devono essere inoltrati mensilmente con le stesse modalità ed ai medesimi indirizzi PEC sopra citati.
5. Restano confermati tutti gli adempimenti comunque previsti per l'avvio/gestione dei percorsi nella modalità ordinaria.

Art. 7 – Attestazioni finali

1. Le attestazioni in esito ai percorsi per i quali siano state erogate ore in modalità FAD/E-learningdevono riportare nel campo "note", ai fini della trasparenza, l'indicazione dei contenuti e della durata della formazione svolta a distanza.